



DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente documento contiene le principali informazioni sull'istituto della rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) e disciplina le modalità di liquidazione della stessa da parte del Fondo.

Articolo 2 – Caratteristiche della R.I.T.A.

La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ha introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità della pensione, la possibilità di usufruire della R.I.T.A. disciplinandone i requisiti.

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico.

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/205 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017.

La nuova misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3 – Condizioni per ottenere R.I.T.A.

Per usufruire della RITA gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta di R.I.T.A.;
- c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS. Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite estratto conto integrato (ECI) rilasciato:

- dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure

MEDIAFOND



- dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

Resta ferma la possibilità per le forme pensionistiche complementari che vi consentano di acquisire dichiarazioni sostitutive in cui dovrà essere esplicitato l'impegno scritto di produrre alla forma pensionistica in caso di richiesta la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

Per la richiesta della R.I.T.A. è necessario compilare l'apposito modulo allegato, presente sul sito del Fondo (www.mediafond.it), allegando la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- fotocopia del codice fiscale;
- Documento rilasciato dall'Ente di Previdenza obbligatoria di previdenza comprovante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la prestazione;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante la cessazione del rapporto di lavoro;

Il suddetto modulo ed i relativi allegati, dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

MEDIAFOND – Viale Europa 46 – 20093 Cologno Monzese - MI

SEZIONE II: MODALITA' E COSTI DI EROGAZIONE DELLA R.I.T.A.

Articolo 4 – Modalità di erogazione della R.I.T.A.

L'iscritto può scegliere se impegnare a titolo della R.I.T.A. l'intero montante maturato sulla posizione individuale oppure una porzione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di "rendita integrativa temporanea anticipata", l'iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "rendita integrativa temporanea anticipata", la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel Comparto Garantito, il comparto più prudente di Mediafond. Si ricorda, infatti, che il profilo Garantito riconosce la garanzia di restituzione del capitale investito anche sulla porzione individuale destinata alla erogazione della RITA, salvo revoca di quest'ultima (esercitabile una sola volta) o trasferimento della posizione individuale (in costanza di erogazione della RITA) ad altra forma pensionistica complementare. Gli altri profili di Mediafond non sono assistiti da garanzia di restituzione del capitale investito. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Gli aderenti al fondo in possesso dei requisiti avranno l'erogazione del capitale in rate trimestrali:

Articolo 5 – E' possibile richiedere il trasferimento dell'intero montante R.I.T.A. residuo da un Profilo ad un altro. Tale facoltà può essere esercitata una volta all'anno.



Articolo 6 – Costi

Non previsti

Articolo 7 – Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato dagli aventi diritto secondo le norme relative alla premorienza previste dalla normativa di settore (art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 252/2005).

Articolo 8 – Comunicazioni

L'informativa in merito alle rate della R.I.T.A. erogate, sarà fornita annualmente mediante la comunicazione periodica.

SEZIONE III: REGIME FISCALE

Il regime fiscale applicabile alla R.I.T.A., ai sensi dell'art. 1, comma 168 4 bis, è quello previsto per le prestazioni pensionistiche complementari maturate a partire dal 1° gennaio 2007; pertanto, la parte imponibile della rendita - determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare - è soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno superiore al quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino ad arrivare a un minimo del 9%. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Ai fini della determinazione della base imponibile, le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (art.1 comma 168 4 quater).